Schema DM

Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

VISTO il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

VISTO il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo;

VISTO il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, "Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini";

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

VISTO l'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 191 del 16 agosto 2004, recante "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 220 del 22 settembre 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 30 del 6 febbraio 2010, recante "Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Supplemento ordinario n. 303 del 31 dicembre 2009, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

RAVVISATA la necessità di dare attuazione alle scelte nazionali di esecuzione della Politica agricola comune, previste dal quadro regolamentare sui nuovi pagamenti diretti;

TENUTO CONTO degli atti di indirizzo del Parlamento al Governo in materia di Politica agricola comune;

CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 12 giugno 2014, ha espresso mancata intesa sul documento concernente "La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013";

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 luglio 2014, ha approvato, con delibera motivata,il sopracitato documento "La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013, consentendo, in tal modo, di comunicare all'Unione europea, entro il termine stabilito del 1 agosto 2014, le scelte nazionali relative all'applicazione della riforma della nuova PAC fino al 2020;

CONSIDERATO che l'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente di limitare il numero dei diritti all'aiuto da assegnare agli agricoltori e che tale limitazione può determinare situazioni di difficoltà agli allevatori che esercitano la propria attività nelle zone montane;

RITENUTO opportuno applicare limiti all'utilizzo dei diritti all'aiuto sulle superfici a pascolo in zone con condizioni climatiche difficili e su superfici di bassa resa (pascoli magri), salvaguardando tuttavia gli interessi socio-economici delle popolazioni montane, considerato che, in tali aree, il settore agricolo ha un peso economico più rilevante e che il pascolamento garantisce la conservazione del pascolo in quota e dei paesaggi tradizionali;

CONSIDERATO che, nel garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti - tenuto conto dei diversi ordinamenti colturali che caratterizzano l'agricoltura italiana- è opportuno finanziare la convergenza del valore dei diritti all'aiuto con la massima gradualità consentita dalla normativa UE e calcolare il valore dei diritti all'aiuto che gli agricoltori dovranno detenere nel 2019 con riferimento agli importi storici;

RITENUTO, pertanto, opportuno mantenere una differenziazione di valore dei diritti all'aiuto;

RITENUTO che il metodo di calcolo del valore iniziale dei pagamenti più rispondente all'obiettivo di orientare il sostegno agli agricoltori attivi è quello individuato dall'articolo 26, paragrafo 2, del sopracitato regolamento (UE) n. 1307/2013;

RITENUTO opportuno, al fine di favorire la mobilità fondiaria, consentire agli agricoltori di prevedere clausole tra privati nei contratti di vendita e di affitto di azienda o parti di essa, evitando tuttavia che trasferimenti comportino un guadagno insperato;

CONSIDERATO che il Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini, di cui al decreto del Ministero della salute 17 dicembre 2004, affida alle Regioni il compito di redigere i piani di selezione genetica in funzione delle razze presenti sul proprio territorio e del tipo di allevamento praticato;

CONSIDERATO che, il 1° agosto 2014, come previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013, sono state notificate alla Commissione europea tutte le scelte nazionali di attuazione;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del;

DECRETA

Titolo I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1 Ambito

1. Il presente decreto si applica agli agricoltori che presentano domanda nell'ambito dei regimi dei pagamenti diretti previsti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Articolo 2

Definizioni e relative disposizioni nazionali

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fatte salve le altre definizioni stabilite nei regolamenti dell'Unione europea richiamati in premessa, si intende per:

- a) "criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione" di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014: attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i dettagli dei criteri di mantenimento;
- b) "attività agricola minima" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013: attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità. I dettagli dell'attività agricola minima sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. In caso di particolari esigenze ambientali, su deliberazione degli organi territorialmente competenti, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni;
- c) "bosco ceduo a rotazione rapida" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola;
- d) "prato permanente": le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate, dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali;
- e) "successione anticipata": le fattispecie di cui all'articolo 3 del decreto 5 agosto 2004 richiamato nelle premesse;
- f) "pascolo magro": pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate.

Titolo II

Disposizioni generali relative ai pagamenti diretti

Articolo 3

Agricoltore in attività

- 1. All'elenco delle persone fisiche e giuridiche escluse dai pagamenti diretti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono aggiunti i seguenti soggetti:
 - a) persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione:
 - 1) bancaria o finanziaria, e/o
 - 2) commerciale;
 - b) società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione;
 - c) le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici.
- Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti che, al momento della presentazione della domanda UNICA di cui all'articolo 12, dimostrano uno dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
 - b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda UNICA di cui all'articolo 12. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.
- 3. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non si applicano alle persone fisiche e giuridiche che hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per un ammontare massimo di:
 - a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del regolamento (CE) 1257/1999;
 - b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi.
- 4. Le Regioni e le Province autonome, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, possono escludere dalle zone svantaggiate, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quelle zone in cui i vincoli naturali sono stati superati da investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o i sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale.

Articolo 4

Requisiti minimi

- 1. I pagamenti diretti non sono erogati nei seguenti casi:
 - a) per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016, se l'ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore a euro duecentocinquanta prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - b) per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti, se l'ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore a euro trecento prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 5

Riduzione dei pagamenti

- L'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del cinquanta per cento per la parte dell'importo al di sopra di euro centocinquantamila e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro cinquecentomila, la parte eccedente è ridotta del cento per cento.
- 2. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1 sono detratte le spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola, compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola. In mancanza dei dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.
- 3. Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni di cui al presente articolo, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Titolo III

Regime pagamento di base e pagamenti connessi

Capo I

Regime di pagamento di base

Articolo 6

Massimale del regime di pagamento di base

- 1. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la percentuale di aumento del massimale nazionale per l'anno 2015 è stabilita nella misura del tre per cento.
- 2. Per gli anni successivi al 2015, la percentuale di cui al comma 1 è rideterminata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 7

Presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e prima assegnazione

- 1. Gli agricoltori che intendano richiedere i diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base sono tenuti a presentare la domanda all'organismo pagatore competente entro il 15 maggio 2015.
- 2. Diritti all'aiuto, in numero pari agli ettari ammissibili, come definiti dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1307/2013, sono assegnati agli agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, che presentano domanda di assegnazione ai sensi del comma 1 del presente articolo e che:
 - a) hanno avuto diritto ai pagamenti diretti per l'anno 2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
 - b) non hanno percepito pagamenti diretti per l'anno 2013 e producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima di cinquemila metri quadrati, o coltivavano vigneti, oppure
 - c) nell'anno 2014 hanno avuto assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
 - d) non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 o del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia di animali per fini agricoli.
- 3. La dimensione minima per azienda di cui all'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 1307/2013 è cinquemila metri quadrati.
- 4. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:
 - a) non occupi la superficie agricola interfererendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
 - c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.
- 5. Gli ettari ammissibili di cui al comma 2 devono essere a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio 2015.

- 6. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il coefficiente di riduzione è fissato all'ottanta per cento per i pascoli permanenti, situati ad altitudini superiori a seicento metri sul livello del mare, e per i pascoli magri, situati a qualsiasi altitudine.
- 7. La riduzione di cui al comma 6 non si applica:
 - a) agli ettari di pascolo permanente e/o pascolo magro dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente e appartenenti ad un codice allevamento intestato, da almeno otto mesi prima della presentazione della domanda UNICA, al medesimo richiedente, al fine di garantire la conservazione dei pascoli in quota e i paesaggi tradizionali;
 - b) agli ettari ammissibili all'aiuto di proprietà o a disposizione del richiedente non proprietario degli animali, nel caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che la gestione del pascolo sulle medesime superfici tramite capi bovini, equini e/o ovicaprini di terzi costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell'anno 2005. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente, sono censite le pratiche tradizionali e i soggetti abilitati ad esercitarle.
- 8. Ai fini della determinazione degli ettari ammissibili, il numero massimo di alberi per ettaro di una parcella agricola a seminativo che contiene alberi sparsi è fissato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 640/2014, in cinquanta.
- 9. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 640/2014, si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare:
 - a) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento;
 - b) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
 - c) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
 - d) il trenta per cento della superficie sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto;
 - e) nei casi diversi di cui alla lettera d) del presente comma, non è ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento con tara superiore al cinquanta per cento.
- 10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è disposta una ricognizione preventiva delle superfici e dei beneficiari ammissibili ai regimi di sostegno diretto da concludersi entro il 15 aprile 2015.

Articolo 8

Calcolo del valore unitario iniziale e del valore unitario nazionale

- 1. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto è calcolato ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 25, paragrafo 2, con le modalità di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- 2. L'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014, è limitata, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, all'ottantacinque per cento dei pagamenti corrisposti nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.
- 3. In deroga all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per i diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale inferiore al novanta per cento del valore unitario nazionale di cui all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore unitario iniziale è aumentato di un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il novanta per cento del valore unitario nazionale.
- 4. Entro l'anno di domanda 2019, in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore unitario di ciascun diritto all'aiuto non è inferiore al sessanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019, a meno che ciò non dia luogo ad una diminuzione maggiore del trenta per cento del valore unitario iniziale stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo.
- 5. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai fini del calcolo del valore unitario iniziale si considerano i pagamenti concessi per l'anno 2014 ai sensi degli articoli 7, 9 e 9 bis, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009.
- 6. Le modalità attuative del calcolo dei valori sono fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,.
- 7. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è calcolato dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità stabilite ai sensi del comma 6 del presente articolo.
- 8. Gli organismi pagatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, comunicano agli agricoltori le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013, con le modalità stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 9

Clausola dei contratti privati di vendita e di affitto

- 1. Gli agricoltori possono inserire nel contratto di vendita o di affitto, stipulato prima della data di cui all'articolo 7, comma 1, le clausole previste, rispettivamente, dagli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014.
- 2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014, l'acquirente ovvero il locatario, previa autorizzazione del venditore ovvero del locatore, può presentare domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto in

nome del medesimo venditore ovvero locatore con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 641/2014.

Articolo 10

Guadagno insperato

- 1. Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1307/2013, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 7, comma 1, del presente decreto, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto assegnati all'agricoltore interessato è riversato nella misura del cinquanta per cento nella riserva di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013 qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.
- 2. Il comma 1 non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l'importo da riversare nella riserva è inferiore a mille euro.

Articolo 11

Riserva nazionale

- 1. Al fine di costituire la riserva nazionale, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale del regime di pagamento di base è ridotto del 3 per cento.
- 2. La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola.
- 3. Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, le persone giuridiche e le persone fisiche di età compresa tra diciotto e sessantacinque anni; ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la riserva nazionale è utilizzata secondo il seguente ordine:
 - a) copertura del fabbisogno annuale di cui all'articolo 30, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) n. 1307/2013 fino alla concorrenza della percentuale massima del due per cento fissata dall'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - b) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - d) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

- e) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- 4. Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale formulate dai soggetti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 30, paragrafo 9 e paragrafo 11, lettera a), l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, procede con le riduzioni di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere g) ed f) del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- 5. Soddisfatte tutte le richieste di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, qualora i fondi disponibili per la riserva nazionale di cui al comma 1 non siano sufficienti, si seguono i criteri di priorità di cui all'allegato I facente parte integrante del presente decreto.
- 6. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è calcolato dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità di cui ai paragrafi 8 e 10 dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 12

Domanda UNICA e attivazione dei diritti all'aiuto

- 1. La domanda "UNICA" è predisposta in coerenza con l'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- 2. Per la presentazione della domanda "UNICA" di cui al comma 1, l'agricoltore in attività quale definito ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto deve costituire il fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, ovvero aggiornare o confermare le informazioni ivi contenute.
- 3. L'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sentiti gli organismi pagatori, definisce il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda "UNICA".
- 4. Il termine per la presentazione della domanda "UNICA" all'organismo pagatore competente è il 15 maggio di ogni anno.
- 5. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda dopo la presentazione della domanda UNICA, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, il cedente deve darne comunicazione all'organismo pagatore competente per territorio entro dieci giorni dalla registrazione dell'atto di cessione, con le modalità stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 13

Trasferimento dei diritti all'aiuto

1. Il trasferimento dei diritti all'aiuto deve avvenire mediante atto scritto ed essere comunicato, a pena di

inopponibilità, agli organismi pagatori competenti per territorio, entro il termine stabilito dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. L'organismo pagatore comunica all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 il trasferimento di cui al comma 1 entro cinque giorni lavorativi e l'organismo di coordinamento, competente alla tenuta del "Registro nazionale titoli" di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convalida il trasferimento dei diritti entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Capo II

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Articolo 14

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

- 1. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche equivalenti sono quelle elencate nell'allegato IX dello stesso regolamento e contemplate da impegni assunti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- 2. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono individuate le pratiche utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di sviluppo rurale approvati e sono stabilite eventuali limitazioni alla scelta degli agricoltori, a livello regionale, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.
- 3. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 12 del presente decreto.
- 4. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo da dedurre è calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento su base individuale.
- 5. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014, l'organismo di coordinamento, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e lo comunica agli agricoltori entro il 31 ottobre 2014.

Articolo 15Prati permanenti

- 1. Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di alto valore ambientale, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 639/2014, la Regione o la Provincia autonoma competente può individuare ulteriori superfici, poste al di fuori delle zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi i prati permanenti su terreni ricchi di carbonio, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l'inserimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e l'informazione, per il tramite degli organismi pagatori competenti, agli agricoltori interessati.
- 2. L'obbligo previsto dall'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applica a livello nazionale.
- 3. Gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalità indicate dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 639/2014.
- 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto della specifica situazione ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con riferimento al numero di ettari per i quali è stata richiesta la conversione e, nel caso in cui il rapporto indicato all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diminuisca in misura superiore al 3,5 per cento, è condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.

Articolo 16 Aree di interesse ecologico

- 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i) del medesimo paragrafo 2, con le modalità indicate nell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 639/2014 e alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle delibere regionali e provinciali di applicazione del regime di condizionalità.
- 2. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono considerati, in filari, anche gli alberi con chioma di diametro inferiore a quattro metri appartenenti alle specie di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto, nonché gli alberi compresi negli elenchi di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
- 3. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono utilizzabili le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida investite in pioppi, salici, eucalipto, ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.
- 4. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 639/2014, le specie di colture azotofissatrici sono quelle indicate nell'allegato III, facente parte integrante del presente decreto.

- 5. Gli allegati II e III, richiamati rispettivamente nei commi 2 e 4, possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 6. Le modalità attuative per la misurazione delle aree d'interesse ecologico sono stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Capo II

Pagamento per i giovani agricoltori

Articolo 17

Norme generali

1. L'importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato con le modalità indicate dall'articolo 50, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, per un numero massimo di novanta ettari.

Articolo 18

Disposizioni finanziarie

- 1. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, destinata al finanziamento del pagamento per i giovani agricoltori, è fissata, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento, all'uno per cento.
- 2. Al fine di garantire la quota massima di finanziamento, prevista dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013, da destinare al pagamento per i giovani agricoltori, eventuali maggiori fabbisogni sono soddisfatti mediante l'utilizzo della riserva nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a) del presente decreto.
- 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, , entro il 1° agosto dell'anno precedente all'anno della sua applicazione la percentuale di cui al comma 1 può essere rivista.

Titolo IV

Sostegno accoppiato

Articolo 19

Norme generali e disposizioni finanziarie

- 1. È concesso un sostegno accoppiato agli agricoltori per i seguenti settori:
 - a) latte;
 - b) carne bovina;
 - c) ovi-caprino;
 - d) frumento duro;

- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.
- 2. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, è fissata, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento, all'undici per cento.
- 3. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, il sostegno accoppiato riguardante i settori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.
- 4. Per beneficiare degli aiuti del presente Titolo IV è necessario presentare la domanda "UNICA" di cui all'articolo 12.
- 5. La domanda "UNICA" deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 20, 21 e 22 e ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

Articolo 20

Misura premi per il settore latte

- 1. La quota pari al 17,50 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle vacche da latte, tenendo in considerazione la resa media produttiva stabilita a livello territoriale ovvero una diversa modalità per l'individuazione degli allevamenti finalizzata a semplificare gli oneri della gestione e del controllo della presente misura, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
- 2. I criteri di cui al comma1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su indicazione delle Regioni o provincia autonoma competente.
- 3. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 1 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
- 4. La quota pari al 2,30 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 per premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1.
- L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi ai sensi del comma 4 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

- 6. Le vacche che hanno beneficiato dei premi di cui al comma 3 sono escluse dai premi per il settore carne di cui all'articolo 21.
- 7. La quota pari allo 0,96 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
- 8. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 7 e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

Articolo 21

Misura premi per il settore carne bovina

- La quota pari al 9,50 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
- 2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato, riservando una maggiorazione del venti per cento alle vacche nutrici incluse in appositi piani selettivi o di gestione della razza.
- 3. Per il biennio 2015-2016, la maggiorazione di cui al comma 2 è finalizzata destinata alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.
- 4. La quota pari al 15,60 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.
- 5. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 4 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato, riservando, al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali ed ambientali, una maggiorazione del trenta per cento per i capi allevati per almeno dodici mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti o una maggiorazione del cinquanta per cento per i capi macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.

6. I capi che hanno beneficiato del premio di cui al comma 2 o al comma 5 del presente articolo, sono esclusi dai premi per il settore latte di cui all'articolo 20.

Articolo 22

Misura premi per il settore ovi-caprino

- La quota pari al 2,21 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004.
- 2. Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie.
- 3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:
 - a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
 - b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).
- 4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili.
- 5. La quota pari all'1,29 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi a capi ovi-caprini macellati.
- 6. Al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, beneficiano dei premi di cui al comma 5 i capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- L'importo del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero di capi macellati e ammissibili.

Articolo 23

Misura premi per i settori frumento duro, colture proteiche e proteaginose

 La quota pari al 2,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione di soia, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

- 2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero di ettari ammissibili.
- 3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti:
 - a) l'intera superficie per i primi cinque ettari;
 - b) per la superficie eccedente il limite di cui alla lettera a), il 10% della superficie.
- 4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
- 5. La quota pari al 13,95 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione di frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
- 6. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero di ettari ammissibili.
- 7. Il premio di cui al comma 6 è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.
- 8. Le colture di cui al comma 7, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
- 9. La quota pari al 3,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, delle colture proteaginose, in particolare di girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
- 10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero di ettari ammissibili.
- 11. Il premio di cui al comma 10 è concesso per ettaro di superficie di proteaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.
- 12. Le colture di cui al comma 11, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
- 13. La quota pari al 2,75 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, di leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

- 14. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 13 e il numero di ettari ammissibili.
- 15. Il premio di cui al comma 14 è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.
- 16. Le colture di cui al comma 15, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Articolo 24

Misura premi per il settore riso

- 1. La quota pari al 5,30 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione del riso.
- 2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a riso.
- 3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.
- 4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Articolo 25

Misura premi per il settore barbabietola da zucchero

- 1. La quota pari al 4,01 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.
- 2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.
- 3. Il premio è corrisposto al produttore sulla base delle superfici impegnate nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera, seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice.
- 4. Il contratto di cui al comma 3 è allegato alla domanda "UNICA".
- 5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Articolo 26

Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione

- 1. La quota pari al 2,63 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione del pomodoro da destinare alla trasformazione.
- 2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.
- 3. Il premio è corrisposto ai produttori di pomodoro sulla base delle superfici seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali, mantenute in normali condizioni, almeno fino alla maturazione piena dei pomodori, e impegnate nei contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- 4. I contratti di fornitura di cui al comma 3 sono allegati alla domanda "UNICA" nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono depositati a cura della medesima organizzazione, entro il 30 aprile dell'anno di domanda, presso l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, e il produttore associato allega alla domanda "UNICA" l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.
- 5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Articolo 27

Misura premi per il settore olio di oliva

- 1. La quota pari al 10,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali.
- 2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.
- 3. La quota pari al 3,10 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al comma 2 del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%,
- 4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.
- 5. La quota pari al 3,00 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale.
- 6. I requisiti di cui al comma 5, sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità.
- 7. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

Titolo V

Regime per i piccoli agricoltori

Articolo 28

Norme generali e partecipazione

- 1. Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.1307/2013, è istituito il regime per i piccoli agricoltori.
- 2. Gli organismi pagatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 comunicano la stima dell'importo del pagamento agli agricoltori ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1307/2013.
- 3. Gli agricoltori che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 7 e 12, possono aderire al regime di cui al comma 1 entro il 15 settembre 2015.
- 4. Le modalità per il ritiro dalla partecipazione al regime dei piccoli agricoltori, di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.809/2014, sono stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 29

Importo del pagamento

1. L'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, fissa il pagamento annuo ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 30

Disposizioni finanziarie

1. Annualmente l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, effettua le verifiche di cui all'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

TITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 31

Controlli e disposizioni finali

- L'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, determina con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto.
- Gli agricoltori entro la data di presentazione della domanda "UNICA" di cui all'articolo 12, depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano.
- 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, , è definito il livello minimo d'informazioni da indicare nel piano colturale aziendale
- 4. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 809/2014, non si procede al recupero dei diritti al pagamento non dovuti per importi fino ad euro cinquanta.
- 5. Non si procede ai recuperi dei pagamenti indebiti inferiori a cento euro, nei casi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), trattino i), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea.
- 7. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle disposizioni generali vigenti.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

ALLEGATO I Criteri di priorità

Punteggio	Criteri di priorità							
massimo ottenibile	Anagrafica		Territoriale		Professionale/ Istruzione		Imprenditoria femminile	
100 pt.	≤ 40 anni	55 pt.	montagna	15 pt.	contribuzione previdenziale in agricoltura	15 pt.	Agricoltore donna	15 pt.
					laurea specialistica o vecchio ordinamento	15 pt.		
			collina	10 pt.	laurea	10 pt.		
	> 40 ≤ 55 anni	25 pt.			diploma	5 pt.		
			pianura	5 pt.				

ALLEGATO II

Elenco delle specie di alberi con chiome di diametro maggiore o uguale a 1 metro

Cipresso piramidale *Cupressus sempervirens, varietà pyramidalis o stricta*. Pioppo cipressino *Populus nigra, varietà italica*

ALLEGATO III Elenco delle specie azotofissatrici

arachide (<i>Arachis hypogaea</i> L.)	lenticchia (<i>Lens culinaris</i> Medik.)		
cece (Cicer arietinum L.)	liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.,)		
cicerchia (Lathyrus sativus L.)	lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)		
erba medica e luppolina (<i>Medicago sp</i>)	lupino (<i>Lupinus sp.</i>)		
fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	moco (Lathyrus cicera L.)		
fagiolo dall'occhio (Vigna unguicolata L.)	pisello (Pisum sativum L.)		

fagiolo d'Egitto (*Dolichos lablab* L.) fagiolo di Lima (*Phaseolus lunatus* L.) fava, favino e favetta (*Vicia faba* L.) fieno greco (*Trigonella foenum-graecum* L.) ginestrino (*Lotus corniculatus* L.)

sulla (*Hedysarum coronarium* L.) trifogli (*Trifolium sp.*) soia (*Glycine max* L.) veccia (*Vicia sativa* L.) veccia villosa (*Vicia villosa* Roth)